



# COMUNE DI PIANEZZE

Provincia di VICENZA

N° **13** Reg. delib.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco sig. Vendramin Luca e la partecipazione del dr. Taibi Giuseppe nella sua qualità di Segretario Comunale.

Fatto l'appello risulta quanto segue:

|                  |          |                     |          |
|------------------|----------|---------------------|----------|
| VENDRAMIN Luca   | Presente | FRISON Bertilla     | Presente |
| CUMAN Nicola     | Assente  | FANTINELLI Debora   | Presente |
| CARON Giacinto   | Presente | BERTOLLO Alessandro | Presente |
| PARISE Mario     | Presente | GUADAGNINI Dario    | Presente |
| ROMAN Aurora     | Presente | BERTOLLO Michele    | Presente |
| BERTOLIN Daniele | Presente |                     |          |

Presenti 10 Assenti 1

Constatato legale l'adunanza, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

**Visto** il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);

**Visti** i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della TARI;

**Visto** l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

**Dato atto che** l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

**Rilevato che** in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

**Visto** l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

**Visto** l'art. 107 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 il quale ha fissato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2020 al 31 maggio 2020; <sup>1</sup>

**Visto** l'art. 107 comma 4 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 il quale ha differito al 30 giugno 2020 il termine, stabilito solo per l'anno 2020 dal comma 683-bis della Legge n. 147/2013, per l'approvazione di tariffe ma non dei regolamenti TARI;

**Visto** l'art. 1 comma 682 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI concernente tra l'altro:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;

**Visto** l'art. 1 comma 659 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: “Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;

**Visto** l'art. 1 comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che stabilisce che alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il Comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione;

**Visto** l'art. 58-quinquies del Decreto Legge n.124/2019, convertito con modifiche in Legge n. 157/2019 che ha modificato alcune categorie previste dall'allegato 1 del D.P.R. n. 158/99;

**Considerato che** a norma dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/11, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

**Considerato che** a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge n. 201/11 la delibera che approva il regolamento della TARI, acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce, con invio, da parte del Comune, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre;

**Ritenuto** opportuno, anche a seguito delle recenti modifiche normative su riportate, procedere all'adozione di un nuovo regolamento TARI, in sostituzione di quello approvato con delibera di Consiglio comunale n. 22 del 29/07/2014;

**Esaminata** la bozza di regolamento TARI predisposta dall'Ufficio tributi, costituita da n. 42 articoli, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;

**Dato atto che** per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

**Acquisito** altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

**Visto** il regolamento di contabilità dell'Ente;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

1. di approvare il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nel testo composto da n. 42 articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2020, in sostituzione di quello approvato con delibera di Consiglio comunale n. 22 del 29/07/2014;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale entro e non oltre il 14 ottobre p.v.;
4. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il provvedimento presente e il relativo regolamento.

Pianezze, 22 aprile 2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
F.to Brogliato geom. Luigi

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** la proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto, in ordine alla quale è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

**Accertata** la propria competenza;

Il Sindaco chiede al Segretario di illustra la proposta di regolamento in oggetto;

Il Segretario illustra brevemente il regolamento;

**Il Sindaco** dato atto che non segue alcuna discussione pone in votazione il provvedimento;

**Con** voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

1. di approvare il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nel testo composto da n. 42 articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2020, in sostituzione di quello approvato con delibera di Consiglio comunale n. 22 del 29/07/2014;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale entro e non oltre il 14 ottobre p.v.;
4. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il provvedimento presente e il relativo regolamento.

Il Sindaco chiede al Consiglio di dichiarare l'immediata eseguibilità dell'atto.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo nr. 267 del 18 agosto 2000.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO**  
**VENDRAMIN Luca**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario**  
**TAIBI Giuseppe**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE**  
**Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000**

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

**REGOLARITA' TECNICA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00**

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-04-20

**Il Responsabile del servizio**  
**F.to BROGLIATO LUIGI**

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE**  
**Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000**

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

**REGOLARITA' CONTAB.**

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO  
INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L.  
267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-04-20

Il Responsabile del servizio  
F.to BIZZOTTO CARLO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**Allegato alla deliberazione**

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
N. 13 del 30-04-2020**

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA  
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 217.

COMUNE DI PIANEZZE li 23-06-2020

L' INCARICATO  
SCALCO MARIA GRAZIA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



